

## **Come cambiano alcuni aspetti del lavoro, come telelavoro e part-time, con l'introduzione della Legge di Stabilità con particolare riferimento alle donne**

Con l'approvazione definitiva alla Camera della Legge di stabilità e il maxi-emendamento con misure di stimolo all'occupazione e alla crescita, su sollecitazione anche dell'Unione Europea, sono in arrivo novità importanti per il mondo del lavoro, dell'impresa e per l'occupazione femminile.

In primo luogo vengono recepiti i contenuti della lettera all'Italia della BCE, di portare il rapporto deficit/Pil all'1% entro il 2012

Il pacchetto mira a sostenere la crescita, a beneficio sia dell'occupazione in sé che del miglioramento dei conti pubblici, cercando anche di passare per una ripresa più vigorosa.

Anzitutto, le imprese fino a nove dipendenti, che a partire dall'1 gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016 assumono nuovi lavoratori con contratto di apprendistato, (art. 22 commi 1 e 2) saranno esentati dalla contribuzione previdenziale e quella assicurativa Inail per un periodo di tre anni. Il livello di aliquota sarà poi del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. La misura è coperta dall'aumento di un punto dell'aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati. (Co.co.pro). E' previsto un intervento annuo di 200 milioni. Ed incentivi economici specifici con un provvedimento postumo saranno previsti anche per le donne.

Liberalizzazione del contratto di inserimento (articolo 2, comma 3) in favore anche delle donne, in quelle aree dell'Italia, in cui il tasso di disoccupazione femminile risulta essere almeno del 10% superiore a quello maschile o dove il tasso di occupazione femminile è di almeno 20 punti percentuali inferiore a quello maschile. Le aree saranno ufficializzate dal ministero dell'economia, entro la fine dell'anno.

Si modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novità consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto viene emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Promozione del contratto part-time: (articolo 22, comma 4) si prevede l'incentivazione dell'uso del contratto di lavoro a tempo parziale, attraverso il ricorso

sia di clausole flessibili che elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione di lavoro o (limitatamente ai rapporti a tempo parziale di tipo verticale o misto), alla variazione in aumento della durata della prestazione. Le modifiche sopprimono le norme che subordinano l'ammissibilità di tali clausole (le quali devono essere contemplate in un patto scritto a sé stante, contestuale o meno al contratto di lavoro) alla condizione che esse siano consentite e regolamentate dalla contrattazione collettiva. In secondo luogo, si riduce da cinque a due giorni lavorativi il periodo minimo di preavviso che deve essere rispettato da parte del datore di lavoro, qualora intenda avvalersi in concreto della clausola flessibile o elastica. La disposizione, infine, sopprime la norma in base alla quale l'accordo delle parti (risultante da atto scritto) per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale deve essere convalidato dalla direzione provinciale del lavoro competente per territorio.

Dal 2012 le Regioni potranno prevedere deduzioni Irap sui premi di produttività ai lavoratori delle imprese private. Contratti di produttività, deduzione Irap (articolo 22, commi 7 e 8.) Si consente alle Regioni, in conformità al proprio ordinamento, di disporre la deduzione dall'Irap delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da contratti collettivi aziendali o territoriali di produttività, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legge n. 98 del 2011. L'agevolazione concessa è esclusivamente a carico del bilancio della Regione interessata. Restano inoltre fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico.

Prevista poi un'incentivazione per le imprese che ricorrono al telelavoro o lavoro a distanza, dal proprio domicilio, in favore delle donne. Questo strumento, infatti, soprattutto all'estero viene molto goduto dalle lavoratrici in maternità, consentendo loro (ovviamente, per le occupazioni di tipo impiegatizio), di svolgere la propria mansione dal proprio domicilio, coniugando così lavoro e famiglia.

Anche in Italia, negli ultimi anni, tale tipologia lavorativa ha preso piede, ma in modo ancora insufficiente per colmare il gap che separa l'occupazione maschile da quella femminile. Sarebbe stato preferibile, anzi, che la legge avesse stabilito una più ampia previsione di stimolo per questo strumento, che potrebbe tornare utile anche ad altre categorie, come gli studenti o quanti abitano lontani dai centri a maggiore densità di presenza di aziende.

E' prevista anche una nuova formulazione sulle pensioni: (articolo 5). Tenendo conto dell'adeguamento dell'età pensionabile alle speranze di vita, già in vigore, il Tesoro stima che l'età per l'accesso alla pensioni sarà intorno ai 70 anni nel 2050. La norma, ferma restando la normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (cosiddette "finestre") e di adeguamento all'incremento delle aspettative di vita, è volta a garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia non inferiore a 67 anni, tenuto conto del regime delle decorrenze, a partire dal 2026

Dipendenti pubblici: (articolo 16) Viene ridisegnata la procedura da attivare nel caso di situazioni di soprannumero o eccedenze di dipendenti pubblici che lavorano in enti o uffici in eccedenza di personale. L'amministrazione e le parti sociali tramite contratti collettivi potranno prevedere criteri per la gestione delle eccedenze del personale attraverso la mobilità. In questi casi (da comunicare alla Funzione Pubblica) si procede (se ne ricorrono i presupposti) al "licenziamento forzoso" per raggiungimento dei 40 anni di contributi. In subordine si dovrà verificare la «ricollocazione totale o parziale del personale» in altri uffici compresi nell'ambito della stessa Regione, anche ricorrendo a strumenti di flessibilità di orario o a contratti di solidarietà. I dipendenti che non possono essere ricollocati vanno "in disponibilità" con un'indennità dell'80% e l'indennità integrativa speciale per un massimo di 24 mesi.

Fondo nuovi nati (articolo 12) Estende agli anni 2012, 2013 e 2014, le misure relative al Fondo di credito per i nuovi nati. L'accesso al fondo prescinde dalla situazione reddituale del nucleo familiare e permette, alle famiglie i cui figli siano nati o siano stati adottati nell'anno di riferimento, di richiedere un finanziamento di 5mila euro, a tasso fisso, rimborsabile in cinque anni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzazione delle risorse complessivamente disponibili alla data del 31 dicembre 2011 sull'apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, e di quelle successivamente recuperate in ragione del Fondo stesso.

Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 33, comma 20) Viene incrementata di un milione di euro l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione.

Inserimento lavoratrici (articolo 2, comma 3) Si modifica la procedura per l'individuazione delle lavoratrici rientranti nell'ambito di applicazione del contratto di inserimento - confermando i criteri già vigenti - ed estende la stessa procedura anche alla determinazione delle aree per le quali trovino applicazione, per i contratti di inserimento, gli incentivi economici (previsti dalla normativa statale). La novella consente tali determinazioni in via preventiva, disponendo che il decreto ministeriale attuativo venga emanato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento (in via transitoria, per gli anni 2009-2012, il suddetto decreto viene emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge).

Patto di stabilità, comune di Barletta (articolo 33, comma 36) Escluse dal saldo finanziario ai fini della verifica del Patto di stabilità interno le spese sostenute dal comune di Barletta per la realizzazione degli interventi conseguenti al crollo del fabbricato di via Roma dal saldo finanziario. L'esclusione opera nei limiti di un milione di euro per l'anno 2011.

Salute, assistenza sanitaria (articolo 4, commi da 86 a 93) Si riduce di 20 milioni lo stanziamento previsto per l'attività di ricerca sanitaria corrente e finalizzata, tra l'altro, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie. Viene istituito un fondo per assicurare la copertura degli accordi collettivi nazionali che regolano i rapporti tra il ministero e la quota del personale (medico e non) che svolge in convenzione assistenza sanitaria in favore del personale marittimo e all'aviazione civile.

Scuola, arriva il dimensionamento (articolo 4, commi da 67 a 83) Ad appena pochi mesi di distanza vengono di nuovi ritoccati" al rialzo i limiti di alunni già previsti dalla manovra di luglio per mantenere (nella scuola) il dirigente scolastico (e il direttore amministrativo, il Dsga) ed evitare quindi l'accorpamento. In pratica, non avranno più diritto al presidi di ruolo (e al Dsga) gli istituti che hanno meno di 600 alunni, che scendono a 400 per le scuole situate in comuni montani, piccole isole. Le scuole interessate dal processo di accorpamento diventano 3.138, rispetto alle 1.812 previste con i precedenti parametri. In arrivo poi una stretta su docenti e presidi tolti dal servizio e utilizzati presso l'amministrazione "per compiti connessi all'autonomia scolastica". Tali unità, nel caso di professori, sono sostituite nella scuola di titolarità da supplenti annuali. Nell'anno scolastico 2010-2011 se ne contavano 500, di cui 400 professori e 100 presidi.

Tali unità, nel caso di professori, sono sostituite nella scuola di titolarità da supplenti annuali. Nell'anno scolastico 2010-2011 se ne contavano 500, di cui 400 professori e 100 presidi. La norma inserita nella Stabilità li riduce a 300 da settembre 2012 e che potranno presumibilmente dividersi tra 60 dirigenti scolastici e 240 professori. Il risparmio per l'Erario è pari a 5,2 milioni nel 2012-2013. Il giro di vite interesserà pure il personale Afam che rimarrà coinvolto nel blocco degli scatti stipendiali per un triennio e per 178 professori Afam arriva il blocco dell'anno sabbatico. Brutte notizie poi gli insegnanti tecnico-pratici in servizio presso le superiori: nel 2010-2011 se ne sono contati in esubero 3.334. Per loro, il Governo ha previsto l'accantonamento di posti di assistente amministrativo. Arriva infine un fondo da destinare, anche, allo sviluppo del sistema nazionale di valutazione e si prevede (tramite apposita sessione negoziale) di destinare sempre alla scuola ulteriori risparmi di spesa. Dovranno servire a far decollare il sistema di valutazione di scuole e alunni (e pure, se ce ne fosse bisogno, a pagare gli scatti di anzianità di prof e Ata).